



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 133 del 17/06/2025

OGGETTO: Riconoscimento benefici di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104 del 05/02/1992 al dipendente – F.M.M - con la qualifica di Ausiliario Specializzato Servizi Socio Assistenziali – Area del Personale di Supporto a tempo pieno e indeterminato.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Premesso che:

- La Sig.ra Francesca Maria Maniscalco Infermiera – Ausiliario Specializzato Servizi Socio Assistenziali – Area del Personale di Supporto a tempo pieno e indeterminato, ha depositato agli atti la certificazione con la quale l'INPS di Milano in data 10/04/2025, ha riconosciuto alla Sig.ra M.C.P. parente di I grado, la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92;
- con domanda del 09/06/2025 - prot. n. 6557/25 – la dipendente di cui trattasi ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L.104/92, per prestare assistenza per n. 3 giorni mensili (ad uso esclusivo) alla Sig.ra M.C.P parente affine di I grado, persona con disabilità con necessità di sostegno elevato;
- La Sig.ra Francesca Maria Maniscalco con propria dichiarazione ha attestato:
 - di essere parente di primo grado della Sig.ra M.C.P.;
 - di essere l'unico familiare a beneficiare dei permessi per assistere la medesima persona con necessità di sostegno intensivo;
 - che la persona con disabilità con necessità di sostegno elevato non è ricoverata a tempo pieno;
 - di non essere domiciliato in un comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto alla residenza della persona diversamente abile;

Visto: l'art. 33 della Legge n. 104 del 05/02/1992 così come integrato dall'art. 19 della L.53/2000 e dall' art. 24 comma 1 lettera a) della L.183/2010, modificato con D. Lgs 30 giugno 2022, n. 105 dispone:

comma 3 ...Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità' in situazione di gravità', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità' in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 133 del 17/06/2025

tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro..."

Ritenuto di riconoscere alla Sig.ra Francesca Maria Maniscalco Infermiera – Ausiliario Specializzato Servizi Socio Assistenziali – Area del Personale di Supporto a tempo pieno e indeterminato, il beneficio di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, ad uso esclusivo, per prestare assistenza alla Sig.ra M.C.P parente di I grado, persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, per n. 3 giorni mensili (ad uso esclusivo), dal 23/06/2025 e sino alla data di comunicazione di rinuncia o perdita del diritto ad usufruire del beneficio, il quale dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane;

Acquisito il visto contabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di riconoscere alla Sig.ra Francesca Maria Maniscalco Infermiera – Ausiliario Specializzato Servizi Socio Assistenziali – Area del Personale di Supporto a tempo pieno e indeterminato, il beneficio di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, ad uso esclusivo, per prestare assistenza alla Sig.ra M.C.P parente di I grado, persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, per n. 3 giorni mensili (ad uso esclusivo), dal 23/06/2025 e sino alla data di comunicazione di rinuncia o perdita del diritto ad usufruire del beneficio, il quale dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. di mettere a disposizione la presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;




DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE n. 133 del 17/06/2025

7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Dott. Vito Nicolai

UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni 

UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Vito Nicolai

Pratica trattata da: M. Meroni